COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1153/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 228 DEL 26/02/2021

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio sociale amministrativo

Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO LUDOTECA E CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI ORISTANO E ZEDDIANI - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. 75685125AE

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;
- art. 163 del T.U.E.L. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021, data sino alla quale è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del T.U.E.L..

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2020-2022, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e dei relativi allegati.

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 12/02/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Rimedia Chergia l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 03/06/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022, con la quale si affidano al Dirigente, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Richiamato il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Richiamato il D.Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico".

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020.

Visto il Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice della privacy" e ss.mm.ii attuate con D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 finalizzato all'adeguamento della normativa italiana al "General Data Protection Regulation (DPGR) U.E. 2016/679".

Visto il D.Lgs 50/2016 del 19 aprile 2016 recante "*Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*".

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e Servizi alla Persona n. 1175 del 10/10/2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara afferenti l'affidamento della gestione in forma associata del Servizio Ludoteca/Centri di Aggregazione Sociale (CAS) del Comune di Oristano e di Zeddiani (CIG. 75685125AE) ed è stata disposta l'aggiudicazione in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale e Consortile Onlus per un periodo di n. 2 anni, dal 01/12/2018 al 30/11/2020, dietro un corrispettivo pari a € 653.866,38, oltre IVA ai sensi di legge, per complessivi € 692.569,05.

Visto il contratto di repertorio n. 10 del 10/12/2018, stipulato con la suddetta ditta aggiudicataria.

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza n. 1450 del 30/11/2020 con la quale, nella more dell'espletamento della procedura tesa al nuovo affidamento della gestione, si dispone la proroga del Servizio Ludoteca/Centri di Aggregazione Sociale (CAS) per mesi 3 (tre) dal 01/12/2020 al

28/02/2021, stabilendo la facoltà dell'ente di estendere – con successivo atto - tale periodo di proroga di ulteriore stesso periodo, fino al 30/05/2021.

Dato atto che l'art. 23 della L. 62/2005 stabilisce che "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'allegato n. 8 "Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19".

Visto il D.L. n. 2 del 14/01/2021 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*" con la quale il Governo proroga al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza legato al virus Covid-19.

Visto il DPCM 03/11/2020 oggetto: *ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Considerato che:

- con la Delibera n. 312 del 09/04/2020, l'ANAC definisce specifici comportamenti che le Stazioni appaltanti possono adottare in vigenza della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 con particolare riferimento alle varie fasi della procedura di gara;
- tali indicazioni dell'ANAC completano quanto previsto dalla Comunicazione UE del 01/04/2020 (Appalti pubblici d'urgenza: orientamenti della Commissione UE) che individua le opzioni e i margini di manovra possibili nell'ambito della normativa europea per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;
- la predetta Delibera, Parte I - punto 1, recita: "Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte" recita: "l*e stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti*".
- le predette indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli

obblighi disposti a livello nazionale e regionale per il contenimento e la gestione dell'epidemia;

Rilevato che l'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 non ha consentito di completare le necessarie valutazioni e la definizione degli atti preordinati all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in parola.

Ribadite le criticità incontrate nel definire le specifiche modalità di gestione e strutturazione del servizio in termini di definizioni delle prestazioni da richiedere agli operatori economici - sia sul piano sostanziale/funzionale, che economico - a causa delle incognite e delle complessità legate alla fase emergenziale da Covid-19 al fine di indire una nuova procedura di affidamento.

Ritenuto necessario garantire la prosecuzione del servizio Ludoteca/Centro d'Aggregazione quale strumento di primaria importanza per lo viluppo psico-fisico dei minori e la prevenzione del disagio attraverso interventi educativi/formativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione della cultura, del senso civico; rilevanza, enfatizzata maggiormente in questa fase emergenza sanitaria per via delle limitazioni imposte alle attività socio-relazionali e ludiche che coinvolgono minori.

Visto il D.Lgs 50/2016 art. 106, comma 11, che stabilisce "*la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*".

Visto l'art. 7 del Capitolato speciale inerente il suddetto affidamento del servizio Ludoteca/Centro d'Aggregazione, recante "Durata del Contratto" il quale stabilisce "*la durata dell'appalto è fissata in n. 2 anni a decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio. L'Ente si riserva inoltre, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, intesa come acquisizione in economia di servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto*".

Ritenuto pertanto di dover estendere la proroga tecnica del servizio Ludoteca/CAS, entro i predetti limiti temporali di cui all'art. 23 della L. 62/2005, fino al 31/05/2021 al fine di garantire il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

Vista la nota prot. 8011 del 08/02/2021 con la quale il Comune di Zeddiani rinnova il consenso alla proroga del servizio di ulteriori tre mesi, fino al 31/05/2021, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza e delle variazioni accordate (adeguamento prezzi all'indice FOI).

Vista la comunicazione della ditta affidataria del servizio del 27/11/2020, acclarata con prot. 67618 del 30/11/2020, con la quale la medesima comunica l'accettazione della proroga tecnica per mesi 3 (tre) - dal 01/12/2020 al 28/02/2021 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto sottoscritto, nonché delle variazioni accordate (adeguamento contrattuale dei prezzi all'indice FOI ai sensi dell'art. 9 del capitolato

speciale), e preannuncia la propria disponibilità ad una eventuale proroga di ulteriore stesso periodo alle medesime condizioni.

Acquisito il Durc On-line della ditta Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale e Consortile Onlus, prot. INAIL_24852999, con scadenza 12/06/2021.

Visto l'art. 163, comma 5 del T.U.E.L., che recita "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Considerato che il servizio in parola costituisce spesa a carattere continuativo necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dall'Ente, pertanto esclusa dal regime dei dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5 del T.U.E.L..

Ritenuto di dover provvedere all'apposito impegno di spesa, tenuto in considerazione del predetto adeguamento contrattuale del prezzi, al fine di garantire la prosecuzione delle attività del Servizio Ludoteca/Centro d'Aggregazione per ulteriori 3 (tre) mesi, dal 01/03/2021 al 31/05/2021, per un importo complessivo di € 86.053,60, secondo la seguente ripartizione in funzione delle differenti gestioni interessate:

Comune di Oristano € 81.696,52 da impegnare sul Cap. 4582 "spese di gestione del sistema ludotecario" - del bilancio 2021 - Piano dei Conti Finanziari: 1.03.02.05.999 - nello specifico:

- € 79.742,21 (imponibile € 75.944,96 + iva € 3.797,25) per le spese del personale impiegato nella gestione delle ludoteche e CAS;
- € 1.954,31 per il rimborso delle spese di materiale per il funzionamento delle Ludoteche e CAS ai sensi dell'art. 8 del capitolato;

Comune di Zeddiani € 4.357,09 da impegnare sul Cap. 4697 - Cod. 1205055 - del bilancio 2021 - Piano dei Conti Finanziari: 1.03.02.99.999 - nello specifico:

- € 4.118,66 (imponibile € 3.922,53 + iva € 196,13) per le spese del personale impiegato nella gestione del CAS;
- € 238,43 per il rimborso delle spese di materiale per il funzionamento ai sensi dell'art. 8 del capitolato;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento e il Dirigente competente, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali.

Inteso per le motivazioni suesposte, provvedere in merito.

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare l'estensione della proroga tecnica, nelle more di nuovo affidamento del servizio, al solo scopo di superare lo stato di emergenza da Covid-19 assicurando continuità nell'erogazione del servizio Ludoteca/CAS in gestione associata con il Comune di Zeddiani in favore della ditta Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale e Consortile Onlus, con sede in via Angioy 18, cap. 09124 – Cagliari - P. iva 03170140929, al fine di garantire gli interventi rivolti allo sviluppo psico-fisico dei minori e la prevenzione del disagio attraverso interventi educativi/formativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione della cultura, del senso civico – per un periodo di mesi 3 (tre), dal 01/03/2021 al 31/05/2021 agli stessi patti, prezzi e condizioni del predetto contratto e delle variazioni accordate (adeguamento prezzi all'indice FOI).

Di impegnare la spesa complessiva di € 86.053,60 al fine di garantire la prosecuzione delle attività del Servizio Ludoteca/Centro d'Aggregazione per ulteriori 3 (tre) mesi, dal 01/03/2021 al 31/05/2021, per un importo complessivo di € 86.053,60 secondo la seguente ripartizione in funzione delle differenti gestioni interessate:

Comune di Oristano € 81.696,52 da impegnare sul Cap. 4582 "spese di gestione del sistema ludotecario" - del bilancio 2021 - Piano dei Conti Finanziari: 1.03.02.05.999 - nello specifico:

- € 79.742,21 (imponibile € 75.944,96 + iva € 3.797,25) per le spese del personale impiegato nella gestione delle ludoteche e CAS;
- € 1.954,31 per il rimborso delle spese di materiale per il funzionamento delle Ludoteche e CAS ai sensi dell'art. 8 del capitolato;

Comune di Zeddiani € 4.357,09 da impegnare sul Cap. 4697 - Cod. 1205055 - del bilancio 2021 - Piano dei Conti Finanziari: 1.03.02.99.999 - nello specifico:

- € 4.118,66 (imponibile € 3.922,53 + iva € 196,13) per le spese del personale impiegato nella gestione del CAS;
- € 238,43 per il rimborso delle spese di materiale per il funzionamento ai sensi dell'art. 8 del capitolato;

Di dare atto che il servizio in parola costituisce spesa a carattere continuativo necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dall'Ente, pertanto esclusa dal regime dei dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5 del T.U.E.L..

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del T.U.E.L. che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Di dare atto che il CIG originario attribuito alla presente procedura è 75685125AE.

Di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica.

Di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2020.

Di dare atto che:

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. n. 6 del 21/01/2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

L'istruttore

MURTAS ALESSANDRO

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale